

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 13 **del mese di** Giugno
dell' anno 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Freda Sabrina	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
10) Peri Alfredo	Assessore
11) Rabboni Tiberio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RE-IMPIEGO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ANNO 2011 NELL'AMBITO DELL'AZIONE DI SISTEMA WELFARE TO WORK 2009/2011. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE FRA INPS E RER PER EROGAZIONE SOSTEGNO AL REDDITO.

Cod.documento GPG/2011/926

Num. Reg. Proposta: GPG/2011/926

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro”;
- la L.R. n. 17 del 1 agosto 2005 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare il capo III “Politiche attive per il lavoro;

Rilevato che:

- ai sensi della sopra citata L.R. n.12/03, la Regione esercita le funzioni di programmazione generale del sistema formativo, di indirizzo e coordinamento in materia di politiche del lavoro e le Province esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell’offerta educativa, formativa e di programmazione in materia di formazione professionale;
- ai sensi di quanto stabilito dalla sopra citata L.R. n. 17/05:
 - la Regione esercita la funzione di programmazione degli interventi di politica attiva del lavoro che possono essere adeguatamente svolti, per ambito territoriale, specializzazione e bacino d'utenza, esclusivamente a livello regionale, e definisce altresì i criteri generali di concessione, sospensione e revoca degli incentivi all’assunzione di persone in condizioni di svantaggio rispetto al lavoro;
 - le Province, in coerenza con gli indirizzi ed i criteri generali definiti dalla Regione, erogano, mediante procedimento ad evidenza pubblica, i suddetti incentivi per l’assunzione;

Richiamate altresì:

- la propria deliberazione n. 1681/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione 2007-2013. Presa d’atto della decisione di

approvazione della Commissione europea e individuazione dell'Autorità di gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;

- la propria deliberazione n. 105/2010 recante “Revisione alle Disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla deliberazione della Giunta regionale 14/02/2005 n. 265 e s.i.” e successive modifiche;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n.38 del 29/3/2011 recante “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013 (Proposta della Giunta regionale in data 7 marzo 2011 n.296)”;
- la propria deliberazione n.532 del 18/4/2011 recante “Accordo fra Regione e Province dell'Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05);

Visti:

- il Decreto Direttoriale del 30 dicembre 2008 prot. n. 14/0017458 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'occupazione Divisione III, che approva l'intervento dal titolo “Azione di sistema Welfare to Work per le politiche di re-impiego” per il triennio 2009-2011;
- la nota prot. n. 14/0020168 del 14/10/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali che approva il progetto esecutivo della Regione Emilia-Romagna e l'allegato schema di convenzione fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna, che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra le diverse amministrazioni coinvolte e precisa le azioni approvate da realizzare nel territorio regionale;
- la propria deliberazione n.1918/09 che approva il suddetto progetto e lo schema di convenzione fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna;

Rilevato che:

- la suddetta convenzione fra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna è stata sottoscritta in data 30/11/2009 ed è conservata agli atti del Servizio Lavoro;
- essa prevede, fra l'altro, la collaborazione di Italia Lavoro S.p.a. per la realizzazione nel territorio regionale delle azioni di re-impiego;

Dato atto che L'Accordo quadro fra Regione Emilia-Romagna e Italia Lavoro S.p.a., avente ad oggetto l'insieme degli interventi e delle azioni a supporto delle politiche del lavoro realizzate dalla Regione Emilia-Romagna e da Italia Lavoro al fine di garantire lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnica finalizzata alla realizzazione delle azioni in un quadro integrato e concorrente, è stato sottoscritto in data 23/2/2010 ed è conservato agli atti del Servizio Lavoro;

Visto il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 130 del 29 dicembre 2009 che prevede un'assegnazione complessiva di € 3.000.000,00 alla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione delle azioni di re-impiego di cui sopra, di cui alla nota ministeriale prot. n 14/0007317 del 18/03/2010 conservata agli atti del Servizio Lavoro;

Evidenziato che le azioni di re-impiego prevedono:

- l'assegnazione di contributi a fondo perduto ai datori di lavoro che hanno assunto o che intendano assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinate tipologie di soggetti in particolari situazioni di difficoltà occupazionale;
- la possibilità di fruire di azioni formative di accompagnamento da parte dei destinatari oggetto di assunzione;
- l'erogazione ai destinatari medesimi di un sostegno al reddito per tutta la durata delle azioni formative;

Evidenziato altresì che le suddette azioni di re-impiego troveranno copertura come di seguito indicato:

- nell'ambito dell'assegnazione di risorse di cui al succitato Decreto direttoriale n.130 del 29/12/2009 pari a complessivi € 3.000.000,00 con la seguente ripartizione:
 - € 1.750.000,00 riferiti ai contributi da erogare alle aziende;
 - € 1.250.000,00 riferiti al sostegno al reddito da erogare ai destinatari oggetto delle assunzioni;

- nell'ambito del Programma operativo Ob. 2 Fondo sociale europeo 2007/2013 Asse 3 Inclusione sociale € 2.500.000,00 riferiti alle azioni formative di accompagnamento rivolte ai destinatari oggetto delle assunzioni;

Dato atto che le suddette risorse per le azioni formative di accompagnamento dell'Asse 3 Inclusione sociale rientrano nell'ambito del quadro di attribuzione delle risorse 2011/2013 per la programmazione provinciale previsto dalla succitata deliberazione n. 532/2011;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione fra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Regione Emilia-Romagna per la disciplina l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'INPS ai destinatari oggetto delle assunzioni, predisposto sulla base del modello approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ;

Viste le leggi regionali:

- n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977 n.31 e 27 marzo 1972 n.4";
- n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
- n.15/2010 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e Bilancio pluriennale 2011/2013";

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29/12/2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" s.m.;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni generali" così come rettificata dalla delibera n. 1950/2010;
- n. 332/2007 con la quale la regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del Regolamento CE 1998/2006;

- n. 1968/2008 “Approvazione nuovo regime di aiuti alla formazione a seguito del regolamento CE n. 800/2008” e s.m.;
- n. 1916/2009 “Approvazione regime di aiuti all’occupazione a seguito del Regolamento CE n. 800/2008;

Sentiti i pareri degli organismi di cui alla L.R. 12/2003 e precisamente del Comitato di coordinamento interistituzionale e della Commissione regionale tripartita in data 3/3/2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le “Disposizioni per l’attuazione delle azioni di re-impiego della Regione Emilia-Romagna anno 2011 nell’ambito dell’Azione di sistema Welfare to Work 2009/2011”, di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, lo “Schema di convenzione fra Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e Regione Emilia-Romagna”, di cui all’Allegato 2 parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di autorizzare il Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 2);
- 4) di dare atto che le azioni di re-impiego troveranno copertura finanziaria così come in premessa specificato;
- 5) di stabilire che si provvederà con successivo atto ad approvare le modalità e i criteri in base ai quali le Province attiveranno le procedure di evidenza pubblica al fine di attuare le azioni formative di accompagnamento;
- 6) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente all’Allegato 1, parte integrante dello stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT);
- 7) di prevedere altresì l’invio del presente atto, unitamente agli Allegati 1 e 2 parti integranti dello stesso, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e a Italia Lavoro S.p.A. ai fini della pubblicazione nei rispettivi siti internet.



Disposizioni per l'attuazione delle azioni di re-impiego anno 2011 della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'Azione di sistema "Welfare to Work" 2009/2011.

Premessa

Nell'ambito dell'Azione di sistema "Welfare to Work" per le politiche di re-impiego della Regione Emilia-Romagna le presenti Disposizioni disciplinano l'accesso ai contributi a fondo perduto che possono essere richiesti dai datori di lavoro che hanno assunto o che intendano assumere con rapporto di lavoro a tempo indeterminato le seguenti tipologie di soggetti in particolari situazioni di difficoltà occupazionale (di seguito denominati destinatari):

- Soggetti in condizione di grave disagio che hanno rilasciato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego;
- Mono genitori con familiari a carico che hanno rilasciato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego.

Esse disciplinano, inoltre, le misure di politica attiva del lavoro con le quali la Regione accompagna le forme di incentivazione alle assunzioni al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei soggetti di cui sopra e le modalità di erogazione agli stessi di un sostegno al reddito per tutta la durata delle azioni formative. L'erogazione di tali indennità sarà curata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in base alla convenzione contenuta nell'Allegato 2 da stipularsi tra INPS e la Regione Emilia-Romagna.

La caratteristica saliente delle azioni di re-impiego oggetto delle presenti Disposizioni consiste nell'integrazione che i Servizi pubblici per l'impiego metteranno in campo tra tutti i soggetti che a vario titolo vi intervengono - organismi di formazione, soggetti istituzionali di riferimento del territorio, datori di lavoro - coordinandone le diverse competenze e responsabilità al fine di favorire l'inserimento occupazionale dei destinatari di cui sopra.

L'attuazione delle azioni sarà sostenuta da un'attività di assistenza tecnica realizzata da Italia Lavoro S.p.A. e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con risorse a valere sul Fondo sociale europeo, che supporterà sia la promozione che la realizzazione delle iniziative fino alla loro conclusione, anche mediante l'attivazione di sportelli presso i Servizi pubblici per l'Impiego.

Il monitoraggio delle azioni e la loro valutazione in itinere ed ex post, anche al fine di garantirne l'omogeneità di attuazione, saranno assicurati mediante il Tavolo di governance delle politiche del lavoro appositamente costituito, di cui fanno parte rappresentanti tecnici dell'Amministrazione regionale, delle Province, di Italia Lavoro S.p.A e dell' INPS.

Da sottolineare inoltre che la Regione Emilia-Romagna, riconoscendo il valore sociale degli inserimenti al lavoro dei destinatari oggetto delle presenti Disposizioni, inserirà in eventuali procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di benefici a favore delle attività produttive criteri di priorità di accesso per i datori di lavoro che saranno stati ammessi ai contributi per l'assunzione, e ricercherà forme di riconoscimento pubblico del loro impegno.

Le Disposizioni si suddividono in sei parti e precisamente:

- Parte I: i requisiti dei destinatari delle assunzioni, i criteri di accesso ai contributi, l'entità dei contributi;
- Parte II: i requisiti dei datori di lavoro per beneficiare dei contributi e i criteri per l'accesso;
- Parte III: le modalità di presentazione delle domande di contributo e le relative procedure amministrative;
- Parte IV: le caratteristiche delle azioni formative di accompagnamento. Sostegno al reddito e sostegno all'auto impiego. Le modalità di attuazione;
- Parte V: la disciplina comunitaria di riferimento per l'erogazione dei contributi;
- Parte VI: l'Informativa per il trattamento dei dati personali.

Parte I

Requisiti dei destinatari delle assunzioni, criteri di accesso ai contributi, entità dei contributi.

Requisiti generali

Tutti i destinatari devono essere maggiorenni e cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione Europea, ovvero di provenienza extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione.

Requisiti specifici

I destinatari devono, inoltre, appartenere alle seguenti tipologie:

- Soggetti in condizione di grave disagio, ovvero persone con gravi problemi sociali o sanitari attestati/certificati dalle competenti strutture pubbliche (es. dipendenza da alcolismo o tossicodipendenza, ex detenuti, area penale esterna, senza fissa dimora, estrema povertà, ecc.), che abbiano rilasciato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego;
- Mono genitori, ovvero persone in nuclei familiari con assenza dell'altro genitore e la presenza di uno o più figli a carico (minorenni o maggiorenni), anche conviventi con la famiglia d'origine purché essa sia a loro carico, che abbiano rilasciato dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego.

I suddetti requisiti devono essere posseduti dai destinatari alla data della presentazione della domanda di contributo per la loro assunzione a tempo indeterminato, o al momento della loro assunzione a tempo indeterminato nel caso questa sia precedente la richiesta di contributo.

Si precisa che le presenti Disposizioni operano esclusivamente nell'ambito della normativa in materia di collocamento ordinario.

Criteri di accesso ai contributi.

Le assunzioni a tempo indeterminato che possono essere oggetto di contributo sono quelle realizzate nel periodo compreso fra il 01.10.2010 fino al 30° giorno successivo all'approvazione con deliberazione della Giunta regionale dell'elenco dei beneficiari dei contributi o, nel caso di destinatari che fruiscono di azioni formative, fino al 30° giorno successivo alle fine dell'azione medesima.

La scadenza per la presentazione delle domande di contributo viene fissata con il presente atto al **20/10/2011**.

I contributi sono riconosciuti anche quando il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato da cooperativa della quale è socio come definito dalla Legge n.142/2001 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

Il rapporto di lavoro derivante dalle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari deve essere instaurato e svolto in Emilia Romagna.

I contributi non potranno riguardare l'assunzione di destinatari che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato intervenuta nei dodici mesi precedenti dalla presentazione della domanda, con lo stesso datore di lavoro che richiede il contributo.

Sono, inoltre, escluse dal contributo le assunzioni che danno diritto ai diversi benefici previsti nella circolare INPS n. 22 del 27 gennaio 2007, recante "Disposizioni normative e operative per il versamento delle nuove misure contributive previste dalla legge finanziaria 2007 a supporto dell'apprendistato e della generalità dei rapporti agevolati".

L'esclusione al contributo non si applica invece ai rapporti agevolati istaurati dalle cooperative sociali di cui all'art.4 della Legge n.381/1991 – Legge n.193/2000.

Restano, comunque, escluse dai contributi di cui alle presenti disposizioni le assunzioni, anche se effettuate dalle suddette cooperative sociali, che beneficino per lo stesso destinatario di altri finanziamenti o contributi pubblici.

Entità dei contributi. Condizioni per l'erogazione del loro intero ammontare. Risorse disponibili.

Entità dei contributi

L'entità dei contributi per ogni assunzione è determinata in misura percentuale sulla base delle fasce di costo salariale annuale dei destinatari assunti, fino all'importo massimo di € 5.000,00. Per costo salariale si intende la retribuzione lorda e i contributi di sicurezza sociale obbligatori su base annuale relativi al destinatario assunto.

La misura massima della percentuale in base alla quale calcolare l'entità dei contributi è pari al 30% del costo salariale dei 12 mesi successivi all'assunzione.

Le fasce di costi salariali annuali e i relativi importi di contributi sono i seguenti:

Costo salariale annuale in €			Importo contributo in €
Fascia	da	a	
A	10.000,00	12.000,00	3.000,00
B	12.000,01	14.000,00	3.600,00
C	14.000,01	17.000,00	4.200,00
D	17.000,01	ad oltre	5.000,00

Il costo salariale annuale minimo a cui fare riferimento è di € 10.000,00.

Si precisa che per i destinatari in condizione di grave disagio l'importo di € 10.000,00 può essere raggiunto anche ricomprendendo i costi salariali del tutor aziendale che segue l'inserimento al lavoro del soggetto, conteggiati sulla base:

- di un numero di ore di tutoraggio motivato dalla complessità dell'inserimento;
- della descrizione dei compiti assolti dal tutor;
- delle modalità di tutoring.

Nel caso di assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale di inoccupati e disoccupati in condizioni di grave disagio, il numero di ore settimanali non può essere inferiore a 20, salvo casi particolari che andranno motivati mediante la presentazione di dichiarazione rilasciata dalla competente struttura pubblica che rilascia l'attestazione/certificazione di presa in carico.

I contributi per l'assunzione potranno essere incrementati dal residuo del sostegno al reddito non goduto dai destinatari che fruiscano delle azioni formative di accompagnamento di cui alla successiva Parte IV e che vengano assunti prima dei 10 mesi previsti come tempo massimo di godimento di tale indennità.

Nel caso si verificano le suddette condizioni, il residuo sarà corrisposto all'azienda dall'INPS in unica soluzione in sede di conguaglio sui contributi dovuti dall'azienda per i propri lavoratori dipendenti.

Condizioni per l'erogazione dell'intero ammontare dei contributi

L'erogazione dell'intero ammontare del contributo è condizionata al perdurare del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi dalla data dell'assunzione.

Qualora il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente, prima dello scadere dei 12 mesi, a seguito di:

- licenziamento per giusta causa
- dimissioni volontarie

resta il diritto al contributo, che non può tuttavia essere superiore al 30% del costo salariale effettivamente sostenuto per il lavoratore.

Qualora il rapporto di lavoro si risolva anticipatamente, prima dello scadere dei 12 mesi, non a seguito di:

- licenziamento per giusta causa
- dimissioni volontarie

si perde il diritto al contributo.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione dei contributi per l'assunzione sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse in €
Risorse ministeriali	1.750.000,00

Per ciascuna Provincia viene definito un tetto di spesa sulla base dei dati messi a disposizione dagli uffici statistici della Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna, relativi al numero di soggetti che compongono le due tipologie di destinatari suddivisi per provincia, e precisamente calcolandone le frequenze percentuali di ogni provincia per ogni singolo totale e pesandole singolarmente al 25%, ovvero moltiplicandole per 0,25. I risultati di tale operazione per ogni Provincia sono stati sommati ottenendo il peso per la ripartizione provinciale, sulla base del quale le risorse a disposizione sono ripartite così come indicato nella tabella sottostante:

Provincia	Tetto di spesa
Piacenza	97.382,00
Parma	152.167,00
Reggio Emilia	134.855,00
Modena	181.620,00
Bologna	410.758,00
Ferrara	130.398,00
Ravenna	223.942,00
Forlì-Cesena	193.447,00
Rimini	225.431,00
Emilia-Romagna	1.750.000,00

Nel caso le risorse qui definite per ciascuna Provincia risultassero insufficienti a finanziare tutte le domande di contributo a ciascuna di esse pervenute, la Regione Emilia-Romagna, in sede di approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi per l'assunzione sulla base dell'esito delle istruttorie svolte dalle Province, redistribuirà le risorse eventualmente non utilizzate a favore delle Province che ne siano carenti, così come specificato nella successiva Parte III.

Parte II

Requisiti dei datori di lavoro per beneficiare dei contributi e criteri per l'accesso.

Possono beneficiare dei contributi finalizzati alle assunzioni a tempo indeterminato dei destinatari di cui alla Parte I:

- Le imprese e i loro consorzi;
- Le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi;
- Le cooperative e i loro consorzi;
- I soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria.

Requisiti essenziali per beneficiare dei contributi sono i seguenti:

- il rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro, anche in relazione al collocamento dei disabili, con particolare attenzione al principio di non discriminazione e agli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali;
- non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge 223/91 e s.m.

Inoltre per essere ammissibili a contributo le assunzioni non devono essere riferite a:

- Posti di lavoro che si siano resi disponibili, a seguito di licenziamenti nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che le nuove assunzioni oggetto di richiesta di contributo avvengano per qualifiche diverse da quella dei lavoratori licenziati;

- Posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di recesso od esclusione di un socio nei dodici mesi precedenti la presentazione della domanda, fatta salva l'ipotesi che i nuovi inserimenti lavorativi avvengano per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi;
- Posti di lavoro conseguenti a meri trasferimenti o cessioni di azienda a norma dell'articolo 2112 del Codice Civile, sostituito dall'art. 1 co. 1 del D.Lgs.18/01;
- Destinatari coniugi, parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo dei richiedenti titolari di imprese individuali o esercenti le libere professioni in forma individuale.

Parte III

Modalità di presentazione delle domande di contributo e relative procedure amministrative

Le domande di contributo, in regola con le vigenti normative sul bollo, dovranno essere presentate alla Provincia sul cui territorio è instaurato, o sarà istaurato, il rapporto di lavoro **entro e non oltre le ore 12.00 del 20/10/2011** Le domande dovranno pervenire alle Province compilate sulla modulistica predisposta dalla Regione al fine di assicurare omogeneità di attuazione alle azioni di re-impiego.

La modulistica e gli indirizzi a cui inviare le domande saranno scaricabili dal sito www.emilia-romagnalavoro.it, o potranno essere richiesti direttamente alla Provincia di riferimento.

Le domande di contributo dovranno contenere:

1. Dati identificativi del richiedente con allegata autocertificazione del possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi;
2. Dati anagrafici del destinatario con allegata autocertificazione dei requisiti posseduti per partecipare all'iniziativa;
3. Data effettiva o prevista dell'assunzione a tempo indeterminato del destinatario.

Inoltre alle domande dovrà essere allegata la documentazione obbligatoria indicata nella modulistica e l'eventuale documentazione sugli accordi per l'assunzione definiti in sede di contrattazione collettiva di 2° livello/decentrato.

Le Province costituiscono Nuclei di valutazione per l'attuazione delle azioni di re-impiego anno 2011 della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'Azione di sistema "Welfare to Work" 2009/2011, supportati dall'assistenza tecnica di Italia Lavoro S.p.a.

Ai fini di un rapido avvio delle azioni formative di accompagnamento di cui alla Parte IV delle presenti Disposizioni, le Province, ad avvenuta attivazione dell'offerta formativa e attività relative ai rispettivi ambiti territoriali, effettueranno l'istruttoria di ammissibilità al ricevimento di ciascuna domanda di contributo presentata dalle aziende.

Per le domande che saranno ritenute ammissibili ciò consentirà alle Province di avviare immediatamente, senza dover attendere l'esito complessivo di tutte le istruttorie, la procedura di comunicazione ai destinatari - oggetto di assunzione o di promessa di assunzione - delle modalità di accesso alle azioni formative, e la loro conseguente attivazione per i destinatari che ne facciano richiesta, fino all'esaurimento del tetto di spesa per le azioni formative stabilito dalla Regione per ciascuna Provincia di cui alla successiva Parte IV, e comunque nell'ambito del tetto di spesa stabilito dalla Regione per i contributi per l'assunzione indicato nella precedente Parte I.

Nel caso di esaurimento del tetto di spesa per i contributi per l'assunzione in presenza di risorse ancora disponibili per le azioni formative, le Province effettueranno comunque l'istruttoria di ammissibilità di cui sopra, ma l'eventuale attivazione delle azioni formative è subordinata alla redistribuzione delle risorse disponibili da parte della Regione in sede di approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi per l'assunzione.

I Nuclei potranno richiedere, se necessario ai fini dell'effettuazione dell'istruttoria di ammissibilità, ulteriori elementi e specificazioni.

Le Province effettueranno le istruttorie di tutte le domande di contributo loro pervenute e le ordineranno in base alla data di arrivo, distinguendo fra le domande che troveranno copertura nell'ambito del tetto per i contributi assunzionali e quelle senza copertura.

Nel caso di più domande pervenute con la stessa data di arrivo, le Province, ai fini dell'individuazione della loro copertura o meno nell'ambito del suddetto tetto di spesa, applicheranno i seguenti criteri di priorità nell'ordine sotto indicato:

1. Destinatari individuati specificatamente in sede di contrattazione collettiva di secondo livello/decentrato;
2. Destinatari appartenenti alla tipologia dei soggetti in condizione di grave disagio;
3. Destinatari appartenenti alla tipologia dei mono genitori con familiari a carico;
4. A parità di condizioni di priorità precedenti, sarà incentivata l'assunzione di destinatari di sesso femminile e in subordine si procederà per anzianità di età dei destinatari.

L'esito complessivo dovrà essere trasmesso alla Regione entro il **04/11/2011**, sulla base di un format predefinito che sarà messo a loro disposizione e che terrà conto, fra l'altro, del rispetto della Disciplina prevista dal D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

La Regione con deliberazione della Giunta regionale:

- Approverà l'elenco dei beneficiari dei contributi per ciascuna Provincia;
- Assegnerà alle Province le risorse necessarie per l'erogazione dei contributi ai beneficiari, redistribuendo le risorse eventualmente non utilizzate a favore delle Province il cui tetto di spesa sia risultato insufficiente a finanziare tutte le domande pervenute, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, utilizzando se necessario i criteri di priorità indicati più sopra per le Province.

L'elenco dei beneficiari dei contributi sarà reso pubblico mediante la pubblicazione della suddetta deliberazione della Giunta regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) e sul sito www.emilia-romagna.lavoro.it.

Essa sarà inviata anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e a Italia Lavoro S.p.A., ai fini della sua pubblicazione nei rispettivi siti Internet.

Qualora al momento della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) della deliberazione della Giunta regionale di concessione dei contributi, il soggetto ammesso a beneficiare dei contributi non abbia ancora stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato con i destinatari già individuati, dovrà provvedervi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, pena la decadenza dal diritto ai contributi.

Nel caso di destinatari che usufruiscano di azioni formative, il suddetto termine di 30 giorni decorre dal termine di queste.

E' di competenza delle Province verificare l'intervenuta stipulazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato e la sussistenza del relativo rapporto di lavoro.

Qualora il soggetto ammesso a beneficiare dei contributi, successivamente all'avvenuta assunzione dei destinatari, sia interessato da trasformazione o da fusione di società, il contributo concesso resta in capo al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione, ovvero al soggetto al quale l'impresa è stata conferita o trasferita, purché rimanga in essere il rapporto lavorativo con il destinatario per la cui assunzione è stato ammesso a contributo.

Ciascuna Provincia provvederà all'impegno delle risorse assegnate dalla Regione e curerà la successiva liquidazione dei contributi ai beneficiari.

A tal fine le Province dovranno verificare l'intervenuta stipula dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e la sussistenza dei rapporti di lavoro oggetto di contributi.

Le Province, inoltre, saranno competenti per l'eventuale revoca dei contributi concessi e per l'eventuale rideterminazione dell'entità degli stessi, con l'obbligo di restituzione di quanto percepito da parte dei beneficiari, nel caso che:

- Non siano stati realizzati gli scopi per i quali i contributi sono stati concessi;
- Tali scopi siano stati realizzati a condizioni diverse da quelle stabilite dalle presenti disposizioni o da norme di legge o da contratti collettivi;
- La durata dei rapporti di lavoro risulti inferiore, salva l'ipotesi di giusta causa, ai tempi previsti dalle presenti Disposizioni;
- I dati e gli elementi forniti dai soggetti ammessi a beneficiare dei contributi in autodichiarazione, ai sensi della legislazione vigente, si rivelino falsi, mendaci o comunque errati.

Le somme oggetto di revoca da parte delle Province dovranno essere restituite alla Regione.

E' di competenza delle Province disciplinare secondo il proprio ordinamento quanto non specificatamente definito dalle presenti Disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'applicazione del DLgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", del "Documento unico di regolarità contributiva (DURC)" e del "Codice unico di progetto (CUP)".

Parte IV

Azioni formative di accompagnamento. Sostegno al reddito, sostegno all'auto impiego. Modalità di attuazione.

La Regione accompagna le forme di incentivazione alle assunzioni con adeguate misure a favore delle persone per sostenerle nell'acquisizione delle competenze necessarie, la cui consistenza sarà in ragione delle caratteristiche dei destinatari. La formazione dovrà rappresentare un'opportunità per il lavoratore e dovrà essere finalizzata a svilupparne le competenze di base e professionali al fine di aumentare le capacità di stare nei contesti lavorativi.

Si tratta pertanto di rendere disponibile su tutto il territorio regionale un'offerta di percorsi formativi personalizzati, in grado di rispondere alle diverse attese e ai differenti bisogni dei lavoratori, e attività finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo, o finalizzate all'auto impiego.

La formazione si rivolge ai lavoratori assunti o per i quali un'impresa ha manifestato un interesse all'assunzione. Le attività di avviamento all'auto impiego sono rivolte alle persone intenzionate a intraprendere un'attività autonoma che presentino domanda di partecipazione alla Provincia di residenza a seguito di apposito Invito pubblico e la cui domanda venga accolta.

Nel caso in cui le persone intendano partecipare ad un percorso formativo, prima dell'assunzione a tempo indeterminato oggetto della domanda di contributo, dovranno sottoscrivere il "Patto di servizio" con i Servizi per l'impiego, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n.810/2003 e successive modifiche.

Le azioni formative di accompagnamento a favore delle persone in condizione di grave disagio si caratterizzeranno per la loro attivazione in stretto raccordo con le competenti strutture pubbliche che hanno attestato la loro condizione, con i Servizi pubblici per l'impiego e con i Centri di Ricollocazione, ove già costituiti. Ciò allo scopo di definire percorsi che siano il più possibile idonei alle particolarità di tali destinatari e coniugati con le esigenze del tessuto produttivo. In tale contesto, rivestono particolare rilevanza le attività di promozione e sensibilizzazione, da realizzarsi anche con l'obiettivo di concorrere all'individuazione di datori di lavoro disponibili all'assunzione di tali destinatari. I soggetti pubblici coinvolti - operatori dei servizi sociali e sanitari, dell'Unità esterna di esecuzione penale (UEPE), dei servizi educativi presso le carceri - opereranno all'interno dei Centri di Ricollocazione, ove già costituiti, con l'obiettivo di definire le azioni formative più idonee alle particolarità di questa tipologia di destinatari.

Caratteristiche delle azioni formative di accompagnamento.

I destinatari potranno richiedere l'accesso alle seguenti azioni formative:

1. Percorsi formativi personalizzati orientati a sviluppare le competenze riferite alle qualifiche del Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), che assumono come obiettivi formativi prioritari gli "standard professionali" delle qualifiche e che saranno fruibili per moduli formativi. Le competenze in tal modo acquisite saranno oggetto di formalizzazione e, ove richiesto, di certificazione, secondo il Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC). Per tutti i percorsi è previsto il servizio di formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisite.
2. Attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio consistenti in:
 - Collegamento con i Centri di Ricollocazione ai fini dell'incrocio domanda/offerta, previsto per i soggetti in condizione di grave disagio;
 - Analisi delle caratteristiche del posto di lavoro e delle mansioni richieste al lavoratore;
 - Valutazione delle eventuali criticità e delle risorse percepite;
 - Affiancamento del lavoratore sul posto di lavoro;
 - Mediazione con il gruppo di lavoro;
 - Analisi in itinere dei risultati.

3. Attività di avviamento all'auto impiego consistenti in:
- Valutazione della propensione all'auto impiego;
 - Analisi dell'idea imprenditoriale;
 - Costruzione del business plan;
 - Costruzione del piano di marketing;
 - Consulenza fiscale;
 - Accompagnamento allo start up.

Modalità di fruizione dei percorsi formativi personalizzati e delle attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio e di avviamento all'auto impiego.

- a) La modalità di fruizione dei percorsi formativi di cui al precedente punto 1. è diversa in ragione della tipologia dei destinatari cui sono rivolti:
- i percorsi formativi personalizzati rivolti ai destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei soggetti in condizione di grave disagio, sono finalizzati a sviluppare le competenze riferite alle qualifiche del SRQ e prevedono una durata massima di 300 ore;
 - i percorsi formativi personalizzati rivolti ai destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei mono genitori con familiari a carico, sono finalizzati a sviluppare le competenze riferite alle qualifiche del SRQ e, tenuto conto delle caratteristiche dei partecipanti, prevedono una durata massima di 99 ore.
- b) La modalità di fruizione delle attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio di cui al precedente punto 2) sarà determinata di volta in volta in relazione alle due tipologie di destinatari di cui sopra e ai loro bisogni formativi.

Le attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio possono essere fruite sia in integrazione con i percorsi formativi, cioè come attività complementari a tali percorsi, sia come attività a se stanti, tali cioè da esaurire da sole i bisogni formativi dei destinatari a cui sono rivolte. L'eventuale integrazione dipenderà dai bisogni formativi dei destinatari e dovrà essere motivata in sede di definizione dei contenuti e delle modalità di realizzazione delle attività. Nel caso di fruizione in integrazione con i percorsi formativi, il soggetto attuatore dovrà essere il medesimo.

- c) La modalità di fruizione delle attività di avviamento all'auto impiego di cui al precedente punto 3) è la medesima per tutti i destinatari.

Per la partecipazione ad un percorso formativo personalizzato di cui al SRQ sarà riconosciuto ai destinatari un assegno formativo (voucher) il cui importo non potrà superare:

- **€ 6.000,00** per i destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei soggetti in condizione di grave disagio;
- **€ 2.000,00** per i destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei mono genitori con familiari a carico.

Per tutti i percorsi e per ogni partecipante alle attività formative è previsto, obbligatoriamente e senza costi aggiuntivi, il servizio di formalizzazione delle conoscenze e capacità acquisite.

Per la partecipazione ad un'attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio sarà riconosciuto ai destinatari un assegno formativo (voucher) il cui importo non potrà superare € **1.500,00** per tutti destinatari.

Per la partecipazione sia ad un percorso formativo che ad un'attività di accompagnamento al e sul lavoro e tutoraggio integrata con tale percorso, saranno riconosciuti ai destinatari due distinti assegni (voucher) formativi, la somma dei quali non potrà superare:

- € **7.500,00** per i destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei soggetti in condizione di grave disagio;
- € **3.500,00** per i destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei mono genitori con familiari a carico.

Per la partecipazione ad un'attività di avviamento all'auto impiego sarà riconosciuto ai destinatari un assegno formativo (voucher) il cui importo non potrà superare € **5.000,00** per tutti destinatari.

Gli assegni (voucher) formativi saranno valorizzati diversamente a seconda delle fasce orarie di durata e delle sedi svolgimento, così come indicato nelle tabelle sottostanti:

Assegni (voucher) formativi per la partecipazione a percorsi formativi personalizzati (SRQ) rivolti a destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei soggetti in condizione di grave disagio:

Fascia di durata (ore)			Valorizzazione assegno (voucher) formativo in € sede prevalente soggetto attuatore(>=80%)	Valorizzazione assegno (voucher) formativo in € altra sede
1	50	74	1.400,00	625,00
2	75	99	2.000,00	875,00
3	100	149	2.800,00	1.250,00
4	150	209	4.100,00	1.800,00
5	210	300	6.000,00	2.650,00

Assegni (voucher) formativi per la partecipazione a percorsi formativi personalizzati (SRQ) rivolti a destinatari rientranti al momento dell'assunzione o della promessa di assunzione nella tipologia dei mono genitori con familiari a carico:

Fascia di durata (ore)			Valorizzazione assegno (voucher) formativo in € sede prevalente soggetto attuatore(>=80%)	Valorizzazione assegno (voucher) formativo in € altra sede
1	50	74	1.400,00	625,00
2	75	99	2.000,00	875,00

Assegni (voucher) formativi per la partecipazione ad attività di inserimento al e sul lavoro e di tutoraggio rivolti indifferentemente a tutti i destinatari:

Fascia di durata (ore)			Valorizzazione assegno (voucher) formativo in €
1	20		300,00
2	21	40	600,00
3	41	60	850,00
4	61	75	1.100,00
5	76	100	1.500,00

Assegni (voucher) formativi per la partecipazione di avviamento all'auto impiego rivolti indifferentemente a tutti i destinatari intenzionati ad avviare un' impresa o intraprendere un 'attività autonoma:

Fascia di durata (ore)			Valorizzazione assegno (voucher) formativo in €
1	40	60	2.000,00
2	61	100	3.500,00
3	101	150	5.000,00

Requisiti per beneficiare degli assegni (voucher) formativi.

a) I destinatari che si trovino nelle seguenti condizioni, l'una alternativa all'altra:

- siano stati assunti a tempo indeterminato dalle aziende beneficiarie di contributo per la loro assunzione;
- siano oggetto di promessa di assunzione a tempo indeterminato da parte delle aziende beneficiarie di contributo per la loro assunzione

potranno beneficiare:

- degli assegni (voucher) formativi - comprensivi del Servizio di formalizzazione – dietro presentazione di richiesta di accesso ai soggetti attuatori selezionati dalla Provincia sul cui territorio è istaurato o sarà istaurato il rapporto di lavoro e che ha verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità della domanda di contributo presentata dall'azienda beneficiaria di contributo per la loro assunzione o promessa di assunzione, entro 15 giorni dalla comunicazione della Provincia che li informa sulle modalità di accesso;

In esito al percorso formativo e alla conseguente formalizzazione delle competenze acquisite, le persone potranno richiedere all'Amministrazione Provinciale competente l'accesso al Servizio di certificazione della qualifica. Le Amministrazioni Provinciali e la Regione si impegnano a rendere disponibile tale servizio.

b) I destinatari intenzionati ad intraprendere un'attività autonoma potranno beneficiare degli assegni (voucher) formativi per la partecipazione ad attività di avviamento all'auto impiego dietro presentazione di domanda di partecipazione alla Provincia di residenza a seguito dell'Invito pubblico dalla stessa emanato e purché la loro domanda venga accolta.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche attualmente disponibili per l'attuazione delle azioni formative di accompagnamento sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse in €
POR FSE 2007/2013 Asse 3 Inclusione sociale	2.500.000,00

Per ciascuna Provincia viene definito un tetto di spesa per l'erogazione degli assegni (voucher) formativi sulla base dei dati messi a disposizione dagli uffici statistici della Direzione generale Sanità e Politiche sociali della Regione Emilia-Romagna e relativi al numero di soggetti che compongono le due tipologie di destinatari suddivisi per provincia, e precisamente calcolandone le frequenze percentuali di ogni provincia per ogni singolo totale e pesandole singolarmente al 25%, ovvero moltiplicandole per 0,25.

I risultati di tale operazione per ogni Provincia sono stati sommati ottenendo il peso per la ripartizione provinciale, sulla base del quale le risorse a disposizione di € 2.500.000,00 sono state ripartite così come indicato nella tabella sottostante:

Provincia	Tetto di spesa
Piacenza	139.117,00
Parma	217.381,00
Reggio Emilia	192.651,00
Modena	259.457,00
Bologna	586.797,00
Ferrara	186.283,00
Ravenna	319.918,00
Forlì-Cesena	276.353,00
Rimini	322.044,00
Emilia-Romagna	2.500.000,00

Sostegno al reddito e sostegno al reddito ai fini dell'auto impiego.

Sostegno al reddito

Nel caso che le azioni formative si realizzino prima dell'avviamento del rapporto di lavoro, i destinatari di tali azioni potranno beneficiare, per un massimo di 10 mesi, di un assegno di sostegno al reddito pari a € 450,00 lordi mensili, non cumulabile con altre forme di sostegno al reddito. L'erogazione sarà curata dall'INPS sulla base della procedura indicata nella successiva sezione sulla modalità di attuazione.

Se i rapporti di lavoro vengono avviati prima dei suddetti 10 mesi, il residuo del sostegno al reddito non goduto dal destinatario spetta all'azienda che assume, come ulteriore dote in capo ai destinatari assunti, sia nel caso che le azioni formative si siano concluse prima dell'assunzione, sia nel caso che si concludano o si interrompano ad assunzione già avvenuta. Esso sarà corrisposto dall'INPS all'azienda in unica soluzione in sede di conguaglio sui contributi dovuti dall'azienda relativamente ai propri lavoratori dipendenti.

I destinatari in condizione di grave disagio potranno beneficiare del sostegno al reddito anche qualora siano già percettori di borse di studio o usufruiscano di rimborsi spese erogati dai Servizi pubblici presso i quali risultino in carico.

Sostegno al reddito ai fini dell'auto impiego

I destinatari intenzionati ad avviare un'impresa o intraprendere un'attività autonoma potranno partecipare ad apposite attività di avviamento all'auto impiego e percepire un sostegno al reddito in due tranches di € 2.250,00 sino alla concorrenza di € 4.500,00: la corresponsione della prima tranche verrà attivata a partire dalla data di inizio dell'attività di avviamento all'auto impiego; la corresponsione della seconda tranche è condizionata all'effettivo avvio di un'impresa o attività autonoma. L'erogazione sarà curata dall'INPS sulla base della procedura indicata nella successiva sezione sulla modalità di attuazione.

Per partecipare alle attività di avviamento all'auto impiego i destinatari interessati dovranno presentare domanda alla Provincia di residenza entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'apposito Invito.

Al termine dell'attività di avviamento all'auto impiego i destinatari che effettivamente diano avvio ad un'impresa o ad un'attività autonoma dovranno presentare alla Provincia di residenza entro 20 giorni dalla conclusione della suddetta attività apposita dichiarazione corredata di idonea documentazione (per esempio: iscrizione Camera di commercio; apertura di partita IVA; acquisizione di locali per lo svolgimento dell'attività; pagamento utenze elettriche e telefoniche; fatture di acquisto di attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività) ai fini della corresponsione della seconda tranche del sostegno al reddito ai fini dell'auto impiego.

Si specifica che per attività lavorativa autonoma deve intendersi un'attività assoggettata a ritenuta d'acconto per la quale non è prevista iscrizione in appositi albi professionali o elenchi di categoria, qualora dalla documentazione che l'interessato avrà prodotto risultino assunte le iniziative necessarie per l'avvio di un'attività con caratteristiche di continuità. Non viene invece considerata attività lavorativa autonoma la mera partecipazione al capitale di società di capitale o la qualifica di socio accomandante in società di accomandita semplice.

Qualora più destinatari abbiano concorso all'avvio di un'attività lavorativa autonoma in forma associata o alla costituzione, come soci lavoratori, di una società cooperativa, il beneficio potrà essere concesso a tutti i soggetti concorrenti all'attività, purché in possesso dei prescritti requisiti.

Risorse disponibili

Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione del sostegno al reddito e del sostegno all'auto impiego sono le seguenti:

Fonte di finanziamento	Risorse in €
Risorse ministeriali	1.250.000,00

Modalità di attuazione

Le Province attiveranno le procedure di evidenza pubblica per la individuazione dei soggetti attuatori delle azioni formative di accompagnamento, nonché gli Inviti rivolti ai destinatari intenzionati ad avviare un'impresa o a intraprendere un'attività autonoma, a seguito dell'approvazione da parte della Regione di modalità e criteri al riguardo.

Le Province comunicheranno alla Regione Emilia-Romagna i nominativi dei partecipanti alle azioni formative di accompagnamento entro il 5° giorno di ciascun mese sulla base di format predefiniti che saranno messi a loro disposizione dalla Regione:

- le comunicazioni finalizzate all'erogazione ai destinatari del sostegno al reddito e del sostegno al reddito ai fini dell'auto impiego;
- le comunicazioni finalizzate alla corresponsione alle aziende del residuo del sostegno al reddito non goduto dai destinatari assunti;
- le comunicazioni finalizzate all'interruzione dell'erogazione ai destinatari del sostegno al reddito e del sostegno al reddito finalizzato all'auto impiego.

La Regione Emilia-Romagna inoltrerà tali comunicazioni all'INPS, cui spetta l'erogazione delle indennità, sulla base della convenzione da stipularsi con la Regione e il cui schema è contenuto nell'Allegato 2.

In ragione della scadenza della suddetta convenzione al 31/12/2011 il termine ultimo per l'invio alla Regione della prima comunicazione che individua i nominativi dei destinatari a cui erogare il sostegno al reddito e il sostegno all'auto impiego è fissato al **12/12/2011**.

Parte V

Disciplina comunitaria di riferimento

Premessa

Gli interventi di cui al presente atto operano nell'ambito della normativa in materia di collocamento ordinario.

Le specificazioni di seguito riportate rappresentano la disciplina applicabile ai benefici concessi in base alla presente delibera in materia di aiuti di Stato.

Applicazione della disciplina comunitaria.

La disciplina sull'erogazione dei contributi contenuti nelle presenti disposizioni opera nel rispetto della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato: quindi del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ('Regolamento generale di esenzione per categoria') pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.8.2008 serie L n. 214, recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 1916/09 e del Regolamento (CE) n. 1998/2006, che consente aiuti alle imprese definiti "d'importanza minore" (c.d. "de minimis"), recepito in Emilia-Romagna con DGR n. 332/07.

Titolo 1: Esclusioni e limitazioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione e del Regolamento c.d. "de minimis".

Articolo 1: Esclusioni dai benefici.

Nessun tipo di contributo a valere sulle presenti Disposizioni potrà essere erogato a:

- Imprese in crisi ai sensi degli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 dell'1.10.2004);
- Imprese operanti nel settore carbonifero.¹

¹ Facendo riferimento alla classificazione ATECO 2007, si tratta delle imprese registrate con uno dei seguenti settori di attività :

- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- 05 Estrazione di carbone (esclusa torba)
- 05.1 Estrazione di antracite
- 05.2 Estrazione di lignite
- 09.9 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
- 09.90.0 Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Articolo 2: Esclusioni di applicazione del Regolamento generale di esenzione n. 800/2008.

Sono escluse dagli aiuti disciplinati dal presente regime le imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

A tal fine all'atto della richiesta dell'aiuto le imprese dovranno dichiarare la loro posizione rispetto agli aiuti che la Commissione Europea ha dichiarato illegali e incompatibili, contestualmente all'autocertificazione del regime di aiuti prescelto. I facsimile di tali dichiarazioni da utilizzare in sede di predisposizione della domanda di contributo saranno scaricabili dal sito www.emilia-romagnalavoro.it, o potranno essere richiesti direttamente alla Provincia di riferimento.

I moduli che le imprese potranno utilizzare sono due a seconda di scelta di aiuti "de minimis" o di aiuti all'occupazione.

Articolo 3: Applicazione necessaria del regime c.d. "de minimis".

Risultano dover essere conformi al Regolamento 1998/2006 c.d. de minimis gli aiuti erogati a fronte delle assunzioni di "Inoccupati e disoccupati in condizione di grave disagio, cioè persone con gravi problemi sociali o sanitari attestati dalle competenti strutture pubbliche (es. dipendenza da alcolismo o tossicodipendenza, ex detenuti, area penale esterna, senza fissa dimora, estrema povertà, ecc.)" che siano inoccupati o disoccupati da meno di 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da meno di 6 mesi, sospesi dall'occupazione da meno di 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai Centri per l'impiego. Il periodo inferiore ai 6 mesi può derivare anche da una combinazione dei tre casi precedenti. Ove gli stessi soggetti si trovino in tali condizioni da almeno o più di 6 mesi, si potrà, invece, applicare il Regolamento 800/2008.

Articolo 4: Esclusioni dal beneficio conforme al Regolamento (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

Sono escluse dal beneficio del Regolamento 1998/2006 le imprese:

- Attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
- Registrate con uno dei sotto indicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al "de minimis" e agli aiuti di importo limitato le assunzioni per vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ

	SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	ATTIVITÀ CHE SEGUONO LA RACCOLTA Nella classe 01.63 <u>s'intendono incluse</u> : - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	LAVORAZIONE DELLE SEMENTI PER LA SEMINA Nella classe 01.64 <u>s'intende inclusa</u> : - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal "de minimis")
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90.0	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI

TITOLO 2: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento di esenzione (CE) n. 1998/06 c.d. "de minimis".

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di € 200.000,00 , incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di € 100.000,00.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre

esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

TITOLO 3: Regole per l'applicazione del regime conforme al Regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008.

1. L'impresa beneficiaria può presentare la domanda per ottenere il contributo a valere sulle presenti Disposizioni anche successivamente all'assunzione, se detta assunzione determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria.² Se, invece, l'assunzione sovvenzionata a valere sulle presenti Disposizioni non determina un aumento netto dei lavoratori "svantaggiati" presenti presso l'impresa beneficiaria, allora la domanda per ottenere il contributo deve essere presentata prima di effettuare l'assunzione.

Se grande impresa, oltre a presentare la domanda prima di effettuare l'assunzione, essa deve anche dimostrare che l'assunzione determina un aumento netto dell'insieme dei lavoratori occupati presso l'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

2. L'intensità dell'aiuto erogato a valere sulle presenti Disposizioni rispetta in ogni caso quella stabilita dall'articolo 40 del Regolamento generale di esenzione, ivi incluso il beneficio indiretto per l'impresa, datore di lavoro, rappresentato dall'assegno formativo di cui alla precedente Parte IV delle presenti Disposizioni. La somma dell'aiuto a valere sul costo salariale lordo del lavoratore e di quello per la formazione dello stesso non potrà in nessun caso rappresentare un'intensità maggiore del 50% del costo salariale lordo di detto lavoratore dei 12 mesi successivi l'assunzione.

3. Nel caso in cui la somma degli aiuti previsti superi tale intensità, il regime di riferimento non potrà essere il Regolamento (CE) n. 800/2008 ma il Regolamento (CE) n. 1998/2006 c.d. "de minimis".

4. Nessuna impresa potrà beneficiare di aiuti (all'occupazione e alla formazione) di un'entità superiore ai 5 milioni di Euro per anno.

5. Le altre condizioni richieste per l'esenzione degli aiuti all'occupazione (non aver proceduto a licenziamento per riduzione del personale nei 12 mesi precedenti l'assunzione; regole relative al cumulo, che risulta escluso; garanzia di continuità dell'impiego per un periodo uguale o superiore a 12 mesi e perdita del diritto al contributo

² Sono da intendersi quali lavoratori svantaggiati:

1. disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi, ai sensi del D.Lgs. 297/02, oppure in mobilità da almeno 6 mesi, sospesi dall'occupazione da almeno 6 mesi in base alle liste d'iscrizione ai centri per l'impiego. Il periodo minimo di 6 mesi può derivare anche da un combinazione dei tre casi precedenti;
2. disoccupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3);
3. disoccupati e inoccupati che hanno superato i 50 anni di età;
4. adulti disoccupati che vivono soli con una o più persone a carico;
5. disoccupati o inoccupati donne per le quali è richiesta l'assunzione da parte di imprese attive nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;
6. disoccupati ai sensi del D.Lgs. 297/02 appartenenti alla minoranza rom.

per motivi di licenziamento diverso da giusta causa; disciplina delle ipotesi di riduzione del contributo) risultano incluse nelle previsioni delle presenti Disposizioni (vedi precedente Parte I).

6. In conformità agli obblighi procedurali di cui al Regolamento generale di esenzione, la Regione si impegna a:

- trasmettere alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dal momento dell'adozione del presente regime d'aiuto, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, una sintesi delle informazioni relative al presente regime d'aiuto secondo il modello di cui all'allegato III del Regolamento generale di esenzione e a pubblicare su un sito internet, comunicato alla Commissione Europea nella scheda di sintesi in questione, la presente delibera;
- conservare un registro dei singoli aiuti concessi in applicazione del presente regime d'aiuto, il quale contenga tutte le informazioni necessarie per valutare se le condizioni di esenzione previste dal Regolamento summenzionato sono soddisfatte, e si impegna a conservare le registrazioni per dieci anni a decorrere dalla data in cui sarà concesso l'ultimo aiuto singolo a norma del presente regime;
- trasmettere una relazione sull'applicazione del presente regime d'aiuto per ogni anno civile completo o periodo di anno civile nel quale è applicabile il Regolamento summenzionato e il presente regime d'aiuto, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del periodo al quale essa si riferisce;
- segnalare al beneficiario, tramite l'atto di concessione dell'aiuto, che tale aiuto, erogato sulla base della presente deliberazione, rispetto alla quale si specificherà il sito internet sul quale è pubblicata, è conforme all'art.40 del Regolamento generale di esenzione.

TITOLO 4: Quadro riassuntivo della Disciplina comunitaria applicabile.

- a)** Per l'assunzione di persone in condizione di grave disagio che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego:

Normativa applicabile come regola generale: DE MINIMIS (vedasi anche Deliberazione della Giunta regionale n. 332/07);

Normativa applicabile come eccezione: Regolamento 800/2008 SE il soggetto è DISOCCUPATO o INOCCUPATO DA PIÙ DI 6 MESI;

Limitazioni nel caso di applicazione del regime DE MINIMIS:

NO ad imprese

1. in crisi;
2. che non possano beneficiare dell'aiuto a titolo di "de minimis" per:
 2. a) settore escluso;
 2. b) capienza di € 200.000,00 in tre anni.

- b) Per l'assunzione di mono genitori con familiari a carico che hanno rilasciato dichiarazione d'immediata disponibilità al lavoro presso il Centro per l'impiego:

Normativa applicabile: Regolamento di esenzione 800/2008 (vedasi anche Deliberazione della Giunta regionale n. 1916/09);

Limitazioni nel caso di applicazione del regime Regolamento di esenzione 800/2008:

NO ad imprese

1. in crisi;
2. che non abbiano restituito aiuti oggetto di recupero;
3. che non possano beneficiare dell'aiuto per:
 - a) settore escluso (carboniero);
 - b) aiuto superiore a 5 milioni di Euro;
 - c) domanda di aiuto presentata dopo l'assunzione, A MENO CHE l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dei lavoratori svantaggiati presenti in impresa;
 - d) (solo nel caso di grande impresa) domanda di aiuto presentata dopo l'assunzione **E/O** mancata dimostrazione che l'assunzione determina un aumento netto dell'insieme dei lavoratori occupati presso l'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.

Parte VI

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento del ricevimento dalle Province delle risultanze delle istruttorie delle domande dei contributi per l'assunzione.

3. Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) Registrare i dati trasmessi dalle Province sulle domande di contributo per l'assunzione presentate dalle Aziende e ritenute ammissibili ai fini dell'approvazione delle graduatorie per la concessione dei contributi medesimi;
- b) Registrare le comunicazioni trasmesse dalle Province ai fini dell'erogazione ai destinatari del sostegno al reddito e all'auto impiego;

- c) Realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) Inviare comunicazioni agli interessati;
- e) Realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro della Regione Emilia-Romagna, individuati quali Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

7. Diritti dell'Interessato

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. Titolare e Responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, *il Direttore Generale della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro*. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-6395360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

SCHEMA DI CONVENZIONE INPS – REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CONVENZIONE

TRA

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS) in persona del Direttore Regionale per l'Emilia-Romagna in ragione della carica e agli effetti del presente atto,

E

REGIONE EMILIA-ROMAGNA nella persona di CRISTINA BALBONI che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO.

PREMESSO

- che con decreto prot. n. 14/0017458 del 30 dicembre 2008 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione ha approvato il Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego;
- che il Decreto Direttoriale n. 130 del 29/12/2009 ha ripartito, su base Regionale, le risorse per agevolare gli interventi di ricollocazione dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo da porre a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione (brevemente F.S.O.F.);

- che l'art.1 del suddetto Decreto ha stabilito, tra l'altro, che "le risorse per l'erogazione per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento e per l'auto impiego, verranno anticipate dall'INPS";

- che con nota n. 14/0016645 del 30 giugno 2010 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all'Occupazione, ha disciplinato l'erogazione del sostegno al reddito da parte dell'Istituto per la realizzazione della "Azione di sistema Welfare to Work";

- che il punto B e il punto 1 della suddetta nota disciplinano, in particolare, l'erogazione del sostegno al reddito e dell'incentivo per auto-imprenditorialità, qualora il lavoratore medesimo intraprenda una attività lavorativa autonoma individuale o associata, o si associa in cooperativa come socio lavoratore;

- che è stata presentata dalla Regione EMILIA-ROMAGNA una Progettazione Esecutiva (all. 1), approvata dal Ministero del Lavoro in data 14/10/2009 con nota prot. n. 14/0020168 (all. 2);

- che possono aver titolo al sussidio di cui trattasi soltanto i lavoratori che, durante il periodo di corresponsione del sussidio stesso non siano percettori di indennità di mobilità, di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, di trattamento CIGS o CIGO ovvero di altre indennità o sussidi la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione o di inoccupazione;

- che il costo di gestione per l'erogazione del sussidio in parola - che resterà invariato per tutto il periodo di validità della Convenzione - è pari ad euro **2,82** mensili per ciascun lavoratore ed è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Le parti convengono quanto segue

Articolo 1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La presente convenzione disciplina le modalità con cui l'INPS eroga il sussidio di sostegno al reddito (brevemente "sussidio") in favore di lavoratori "svantaggiati"- che non percepiscono alcuna indennità connessa alla stato di disoccupazione – al fine di sostenerli in un percorso di reinserimento o di auto-imprenditorialità, in conformità al Programma triennale denominato "Azione di Sistema Welfare To Work", citato in premessa. La presente convenzione definisce anche le modalità con cui l'INPS consente la fruizione dell'incentivo all'assunzione pari al residuo sussidio non goduto dal lavoratore.
3. Gli oneri di attuazione del suddetto Programma sono posti a carico del F.S.O.F., citato in premessa.
4. L'erogazione del sussidio avverrà a decorrere dal giorno d'inizio delle azioni formative di accompagnamento previste per il lavoratore disoccupato individuato a seguito dell'emanazione delle disposizioni regionali, nel limite massimo complessivo di € 4.500,00

Articolo 2

(Disponibilità fondi per il pagamento del sostegno al reddito)

1. Le risorse economiche per l'erogazione del sussidio e degli incentivi per sostenere i lavoratori nei percorsi di reinserimento, anche per l'auto impiego, sono anticipate dall'INPS secondo gli elenchi forniti dalla Regione EMILIA-ROMAGNA sulla base delle selezioni effettuate dalla Regione stessa, la quale provvede anche al monitoraggio che esse non superino la propria quota assegnata dal Ministero del Lavoro con D.D. n. 130 del 29/12/2009.
2. Tali risorse sono poste a carico del F.S.O.F. e verranno rimborsate all'Istituto dietro presentazione di apposita rendicontazione contenente prospetto riepilogativo dei pagamenti effettuati distinti per ciascuna Regione.
3. Per la Regione EMILIA-ROMAGNA, la somma destinata per il sostegno al reddito è pari ad euro 1.250.000,00 al netto dei costi di gestione.

Articolo 3

(Erogazione del sostegno al reddito)

1. L'INPS, conformemente a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Direttoriale n.130 del 29/12/2009 di cui in premessa, provvede ad erogare ai lavoratori che saranno nominativamente indicati dalla Regione EMILIA-ROMAGNA, con il supporto di Italia Lavoro Spa (nel limite massimo **di 278 unità**) un sussidio mensile lordo di euro 450,00, senza prestazioni accessorie (ANF e contribuzione figurativa) per un periodo massimo di 10 mesi ovvero un sostegno al reddito ai fini dell'auto impiego in due *tranche* sino alla concorrenza di euro 4.500,00.

2. La Regione EMILIA-ROMAGNA - **con il supporto di Italia Lavoro Spa** - comunica in via automatizzata in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'Istituto, entro il giorno 15 di ciascun mese alla competente Direzione Regionale dell'INPS, i nominativi dei lavoratori aventi titolo a fruire del sussidio relativamente al mese ovvero ai mesi precedenti, nonché ogni notizia rilevante ai fini della cessazione o sospensione dello stesso, ivi compresi eventuali periodi di lavoro a tempo determinato o di partecipazione a corsi di formazione, **rimanendo escluso per l'Istituto qualunque controllo in ordine alla sussistenza, in capo ai beneficiari, dello stato di disoccupazione.**

Le suddette informazioni dovranno essere fornite con la massima precisione possibile onde evitare ritardi nei pagamenti ancorché non imputabili all'Istituto. A tal fine, particolare attenzione dovrà essere riservata, da parte della Regione, al controllo della correttezza e completezza del codice IBAN nonché del codice di avviamento postale dei beneficiari.

3. I criteri e le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli interventi in parola sono di esclusiva competenza della Regione EMILIA-ROMAGNA, cui saranno indirizzate le istanze volte ad ottenere i sussidi e gli eventuali ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore a fruire dei sostegni al reddito; compete esclusivamente alla Regione l'istruttoria e la decisione delle suddette istanze e ricorsi.

Nessuna responsabilità grava sull'INPS in conseguenza di pagamenti di sussidi risultanti poi indebiti, l'INPS è comunque autorizzato ad addebitare il

pagamento al F.S.O.F. per il rimborso degli importi corrisposti, il recupero degli importi eventualmente non dovuti sarà curato direttamente dall'Ente Regione.

Articolo 4

(Erogazione del sussidio a lavoratori percettori di altri trattamenti previdenziali)

1. I destinatari del sussidio w.t.w. che siano percettori di altre indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione potranno iniziare a percepire il sostegno solo a far tempo dal primo giorno successivo alla scadenza dell'indennità di cui sono titolari, con conseguente slittamento – unica eccezione – dell'arco temporale di fruibilità. In tali casi l'ammontare del sussidio w.t.w da erogare non può essere superiore all'importo dell'ultima mensilità del sostegno al reddito percepito dal lavoratore a titolo di indennità legate allo stato di disoccupazione o inoccupazione.
2. La Direzione Regionale INPS trasmetterà alla Regione EMILIA-ROMAGNA, con cadenza mensile, gli eventuali dati difformi, sia nella misura che nel diritto a percepire il sussidio, rispetto agli elenchi ricevuti il mese precedente dalla stessa Regione.

Articolo 5

(Incentivo all'assunzione pari al sussidio residuo non goduto dal lavoratore)

1. L'incentivo è corrisposto dall'INPS in unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dal datore di lavoro relativamente ai propri lavoratori dipendenti.
2. L'incentivo è autorizzato dalla Regione, cui competono tutti gli accertamenti istruttori e la decisione finale.
3. La richiesta dell'incentivo è inoltrata alla Regione; essa, ove accolta, vale anche come richiesta all'INPS di conguagliare il beneficio con i contributi dovuti; a tale scopo il richiedente indicherà nella domanda la posizione contributiva (matricola INPS) con cui l'azienda denuncia i contributi dei lavoratori per i quali chiede l'incentivo e la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva. La Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore e il

codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato verranno rilevati dagli operatori delle Province e della Regione.

4. La Regione trasmette mensilmente – in via automatizzata in conformità a procedure e modelli che verranno indicati dall'INPS – alla Direzione regionale dell'INPS l'elenco dei datori di lavoro ammessi all'incentivo all'assunzione, pari all'importo del sussidio residuo non goduto dal lavoratore.

5. Nessun controllo compete all'INPS circa la sussistenza dei presupposti di accoglimento della domanda; nessuna responsabilità può essere attribuita all'INPS nel caso in cui il datore di lavoro, oggetto della comunicazione prevista dal comma 4, fruisca di incentivi che dovessero poi risultare indebiti; in tal caso l'INPS addebiterà comunque gli importi fruiti al FSOF; spetta alla Regione ogni eventuale iniziativa per il recupero delle somme indebite.

Articolo 6

(Obblighi ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003)

L'INPS e la Regione si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati, dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

E' assicurato altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi della legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 7
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione come la disposta prestazione ha validità fino al 31.12.2011 e può essere utilizzata per l'erogazione del contributo nelle modalità precedentemente richiamate.
2. Qualora alla scadenza della convenzione fossero ancora in corso pagamenti di sussidi la presente convenzione si intende tacitamente rinnovata esclusivamente per il completamento dei pagamenti relativi ai beneficiari individuati entro la data del 31.12.2011.
3. Nel caso di concessione di eventuali proroghe dell'Azione di sistema "Welfare To Work" da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la presente convenzione dovrà essere rinnovata e il costo di gestione rideterminato in relazione all'andamento dei relativi costi industriali.

Per INPS
Il Direttore Regionale

Per la Regione Emilia-Romagna
Il Direttore generale della Direzione
Cultura Formazione Lavoro
Cristina Balboni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Cristina Balboni, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/926

data 10/06/2011

IN FEDE

Cristina Balboni

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'